

## PARERE PENALE n. 2 (lez. 16/9/2013)

Il Titolo XII del Libro II del codice penale disciplina i delitti contro la persona, nell'ambito dei quali devono annoverarsi quelli contro l'onore (a cui è integralmente dedicato il capo II).

In particolare, l'art. 595 c.p. qualifica in termini di diffamazione la condotta di chi offenda l'altri reputazione, comunicando con più persone.

Trattasi, dunque, di un reato comune, volto a tutelare il diritto di ogni cittadino all'integrità del proprio onore, decoro o reputazione.

In tal senso, il delitto in analisi ben potrebbe essere inguardato quale limite imposto dall'ordinamento giuridico alla libertà di manifestare il proprio pensiero, come costituzionalmente garantita ai sensi dell'art. 21 Cost., in un'ottica di corretto bilanciamento di diritti antitetici ma parimenti meritevoli di tutela.

Sotto il profilo soggettivo, non è necessaria la sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, la consapevolezza di diffondere un'affermazione lesiva dell'altri reputazione, accompagnata dalla volontà che la stessa pervenga alla conoscenza di due o più persone.

L'art. 595 c.p. prevede, inoltre, due circostanze aggravanti: l'aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato (comma 2) e l'aver recato l'offesa col mezzo della stampa (comma 3).

Nel primo caso si parla di diffamazione c.d. specifica, rispetto a cui il successivo art. 596 c.p. introduce l'istituto della "exceptio veritatis", quale causa di esclusione della pena. Infatti, laddove l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la suddetta norma prevede che, in alcune ipotesi particolari, sia ammessa, nell'ambito del procedimento penale, la prova circa la verità del fatto attribuito ed esclude che l'autore ~~della stampa~~ dell'imputazione possa essere punto quando il fatto risulti effettivamente provato e la persona a cui lo stesso è attribuito successivamente condannata.

La fattispecie, dunque, che potrebbe venire in rilievo, con riferimento al caso in esame, è quella disciplinata al punto 2 dell'art. 596, ovvero quella in cui,

per il fatto attribuito alla persona offesa, sia aperto un procedimento penale. Secondo quanto già anticipato, tuttavia, pur ammettendosi che i fatti oggetto della condotta presuntivamente diffamatoria siano corrispondenti al vero non apparirebbe, allo stato, immediatamente applicabile l'anzidetta causa di qualificazione, risultando i numerosi procedimenti penali avviati ancora pendenti. Con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, invece, appare particolarmente complesso quel bilanciamento di interessi, a cui si faceva breve menzione antecedentemente. Risulta, infatti, particolarmente sottile la linea di confine fra il diritto all'informazione da un lato e quello alla tutela della propria reputazione, dall'altro. Dal combinatorio dispositivo degli artt. 51 c.p. e 21 legi, sembrerebbe però, potersi ravvisare, nel legittimo esercizio del diritto di critica, una scriminante per il reato in esame.

La giurisprudenza si è recentemente pronunciata sul punto, cercando di meglio delineare i limiti entro cui l'esercizio di quel diritto deve trovare espressione. In particolare, l'esercizio del diritto di critica, per potersi qualificare come legittimo, richiede, in primis, la verità del fatto attribuito ed è onere del soggetto che pubblica un articolo preventivamente verificare l'attendibilità di quanto divulgato (si veda, ex plurimis Cass. Pen., 26 febbraio 2018, n. 20800). In secondo luogo, si renderà necessario procedere ad una valutazione complessiva, in merito al contesto dialettico entro cui la condotta ha trovato realizzazione e verificare se i toni utilizzati dall'agente siano effettivamente infamanti (vedi Cass. Pen., 27 febbraio 2018, n. 24891).

Sul punto si rendono necessarie alcune riflessioni, con riferimento al caso concreto di cui ci si occupa.

In particolare, dalla lettura della comunicazione mail Trasmessa dalla Sig.ra Mervia alla Testata giornalistica, si evince chiaramente il tono "colloquiale" della stessa. Pertanto, le espressioni ivi impiegate non possono che considerarsi informali, con ciò perdendo, una volta contextualizzate, quell'impatto diffamatorio oggettivo, che è necessario affinché il reato de quo possa considerarsi integrato.

Pertanto, non deve trascurarsi l'ulteriore circostanza che la stessa fosse completamente ignara del fatto che la mail da lei Trasmessa avesse

successivamente costituito oggetto di un articolo pubblicato sul giornale, non avendo essa prestato alcun consenso a tal fine.  
Si consideri inoltre il carattere sul punto, <sup>inoltre, appare opportuno</sup> ~~non può prescindersi dal considerare~~ l'annuncio in relazione al quale la Sig.ra Revia procedeva a raccontare la propria storia alla testata giornalistica. Quest'ultima, infatti, prometteva di portare quel racconto dinanzi al ministro competente in materia di giustizia, al fine di, presumibilmente, stimolarne un intervento diretto a sanare eventuali situazioni di "malagiustizia". Non si rauvisano per contro elementi tali da indurre a ritenere che eventuali comunicazioni trasmesse in risposta al suddetto annuncio potessero, poi, costituire oggetto di articolo <sup>giornalistico,</sup> direttamente, in quanto tale, ad una platea indeterminata ed indeterminabile di lettori (fatta salvo la natura del destinatario della comunicazione).

Quanto sopra ritua sotto un ulteriore profilo: la sussistenza dell'elemento soggettivo proprio del reato di diffamazione. La mancata consapevolezza della circostanza che la propria comunicazione ~~sarebbe stata~~ sarebbe stata, successivamente, resa pubblica, potrebbe portare ad escludere la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento psicologico tipico della diffamazione, la quale, in assenza della volontà di portare l'espressione denigratoria a conoscenza di più persone, non risulterebbe integrata.

Da ultimo appare opportuno brevemente soffermarsi su di un ulteriore elemento, quello della determinatezza della persona offesa.

Nella fattispecie in analisi, infatti, la comunicazione contenente le affermazioni presentivamente denigratorie risulta essere completamente priva, non solo di riferimenti nominativi, ma anche di altre indicazioni, che consentano la riconducibilità dei fatti narrati a persone determinabili con certezza.

Sul punto, la giurisprudenza, pur non ritenendo necessario che la persona a cui è diretta l'offesa sia indicata nominativamente, richiede, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, che la stessa risulti quantomeno individuabile in maniera certa ed agevole (si vedano cass. Pen., 19 settembre 2014, n. 51096 e cass. Pen., 3 dicembre 2013, n. 12428).

Pertanto, l'agenzia, nel caso di quegli elementi che consentano di individuare

la persona a cui i fatti divulgati siano riconducibili potrebbe ad escludere nuovamente la configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p.

In conclusione, dunque, alla luce della disamina anzi effettuata, si ritiene di poter affermare che il delitto di diffamazione non risulti integrato nel caso concreto, per carenza dei suoi elementi costitutivi, tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo.